Legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

CAPO III

Altre norme procedurali in materia di opere pubbliche e diinteresse pubblico e di pianificazione territoriale

Art. 25

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 ter, c. 8, L.R. 20/1983.

Art. 26

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

Art. 27

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006, a decorrere dall'1/1/2007.

Art. 28

(Ripristino del complesso << Tiro a segno >> di Osoppo)

1. In via di sanatoria, è consentito il mantenimento del contributo concesso al Comune di Osoppo ai sensi dell'articolo 71, comma 10, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, a seguito della presentazione, intervenuta entro il mese di gennaio 1993, del rendiconto relativo all'impiego del finanziamento erogato.

Art. 29

(ABROGATO)

(3)

Note:

- 1 Comma 2 abrogato da art. 52, comma 1, L. R. 16/2008
- 2 Comma 4 abrogato da art. 52, comma 1, L. R. 16/2008
- 3 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera f), L. R. 16/2009

Art. 30

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionalen. 10/1995)

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995 è sostituito dal seguente:

<< Art. 12

(Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale)

- 1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare previa conforme deliberazione della Giunta regionale i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento. >>.
- 2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995, come sostituito dal comma 1, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle

Direzioni regionali competenti entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(1)

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 44, comma 1, L. R. 31/1996

Art. 31

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007, a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.